

Delibera n. 464 del 26 novembre 2025

delibera di carattere generale sull'esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell'ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013

Approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 26 novembre 2025

Sommario

1. IL QUADRO NORMATIVO.....	3
2. L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI ACCERTAMENTO	8
<i>2.1. Il ruolo dell'ANAC ("vigilanza esterna")</i>	<i>8</i>
<i>2.2 Il ruolo e le funzioni del RPCT ("vigilanza interna")</i>	<i>12</i>
3. IL RAPPORTO TRA ANAC E RPCT	17
4. L'ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE E VERIFICA SULLE DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 39/2013	19
5. L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DI ANAC	24

1. Il quadro normativo

A più di dieci anni dall'emanazione del decreto n. 39 ed alla luce dell'attività consultiva e di vigilanza svolta in questi anni dall'Autorità in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, nonché degli interventi normativi e degli indirizzi giurisprudenziali nel frattempo formatisi, l'Autorità ha ravvisato l'esigenza di fornire indicazioni aggiornate per ciò che concerne, in particolare, l'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto, in capo all'Autorità stessa e agli organi interni alle amministrazioni, agli enti pubblici e agli enti in controllo pubblico, con ciò intendendosi dunque superata la delibera Anac n. 833 del 3 agosto 2016.

Inoltre, il contenuto della presente delibera tiene conto degli indirizzi in materia formulati nel PNA 2025, con il quale la presente delibera si integra pienamente ed al quale si fa rinvio.

➤ La genesi del d.lgs. 39/2013

Con l'obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, è stato approvato, in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 6 novembre 2012, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il decreto delegato *de quo* prevede una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi (per le cui definizioni si rinvia al Capo I° del decreto):

1. incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
2. incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
3. incarichi di amministratore presso enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti pubblici.

Ai suddetti incarichi si aggiungono quelli di direttore generale, direttore sanitario e direttore

amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale, cui è applicabile una specifica disciplina, sempre delineata dal d.lgs. n. 39/2013.

Il d.lgs. n. 39/2013 funge, dunque, da strumento di prevenzione della corruzione, predeterminando, dal Capo II al VI, delle ipotesi assolute e tassative di conflitto di interessi che o precludono a monte l'accesso alla funzione (c.d. ipotesi di inconferibilità del d.lgs. 39/2013) o impediscono il contestuale svolgimento di diversi ruoli (c.d. ipotesi di incompatibilità).

Il legislatore ha, pertanto, ritenuto che talune situazioni personali (pregresse o contestuali) dell'agente (soggetto che anela all'attribuzione dell'incarico) determinino una situazione ineliminabile di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievole per il bene pubblico primario e non altrimenti neutralizzabile tramite il ricorso alle ordinarie misure di prevenzione previste nel caso di sussistenza di conflitti di interessi c.d. puntuali, come l'astensione dall'esercizio della funzione.

➤ **Le novità legislative**

In merito a singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità prescritte dal d.lgs. n. 39/2013 sono intervenute recentemente, tanto a livello normativo che giurisprudenziale, rilevanti novità.

A. La legge n. 21 del 5 marzo 2024 (in vigore dal 27 marzo 2024) ha introdotto un'importante modifica normativa all'ipotesi di inconferibilità prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 *“Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati”*, che stabilisce il divieto di conferire incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati ovvero a soggetti che abbiano svolto in proprio attività professionali se regolate o finanziate dall'ente conferente. Innanzitutto, la novella è intervenuta sul periodo di raffreddamento, riducendolo *ad un anno* in luogo dei due previsti dalla disciplina previgente. Ha poi introdotto anche il nuovo comma 1-bis all'art. 4, prevedendo espressamente una causa di esclusione dell'inconferibilità al ricorrere di alcuni presupposti: l'incarico, la carica o l'attività professionale deve aver avuto carattere occasionale o non esecutivo o di controllo. Per mitigare gli effetti dell'introduzione della suddetta causa di esclusione dell'inconferibilità, il legislatore ha inoltre precisato che,

quando sia possibile escludere l'inconferibilità per uno dei motivi sopra indicati, è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interessi.

- B. Anche l'art. 7 del d.lgs. 39/2013 *"Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale"* è stato oggetto dapprima di modifiche e, successivamente, di abrogazione.

Infatti, tale articolo è stato inciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 98 del 5 marzo 2024 che ha ridisegnato i confini della fattispecie di inconferibilità di cui al comma 2, lett. d).

Successivamente, il legislatore:

- con l'art. 21, co. 5-quinquies, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"* convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha introdotto il co. 5-quinquies dell'art. 21) ha disposto *l'abrogazione dell'intero comma 2 dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 a decorrere dal 25 febbraio 2025*;
- con l'art. 12-bis del d.l. 14 marzo 2025, n. 25 (recante *"Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni"* convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69) ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 del d.lgs. n. 39/2013, sostanzialmente modificando la causa di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 1, lett. b), a decorrere dal 14 maggio 2025;
- infine, con l'art. 2 della legge 8 agosto 2025, n. 11 (recante *"Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità"*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9.8.2025), ha *abrogato anche l'art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 39/2013, a decorrere dal 24 agosto 2025*.

- C. Da ultimo, si evidenzia che il citato d.l. n. 25/2025, con l'art. 12-bis, co.1, lett. b), è intervenuto altresì sulle fattispecie disciplinate dall'art. 12 del d.lgs. 39/2013 (*"Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"*), inserendovi il nuovo comma 4-bis ai sensi del quale *"Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico"*.

In merito ai suddetti interventi legislativi, l'Autorità ritiene operanti i principi generali dell'irretroattività della legge e del *tempus regit actum*, che impongono di vagliare la legittimità degli atti amministrativi sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione. L'*actum*, in tal caso, è infatti il provvedimento di conferimento dell'incarico (cfr. per maggiori dettagli in merito all'individuazione della normativa applicabile il § 2.7. del PNA 2025).

Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui dovessero essere apportate nuove modifiche normative al testo normativo in esame.

➤ **Gli effetti dell'accertamento**

Procedendo ora nell'analisi della struttura del d.lgs. 39/2013, il Capo VII del decreto è dedicato alle conseguenze giuridiche che operano nel caso di violazione delle fattispecie e si distinguono in ragione dell'insorgenza di una causa di inconferibilità ovvero di incompatibilità, risultando i due regimi giuridici diversamente articolati.

Inconferibilità

Art. 17: «*Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli*».

Nei casi in cui siano stati conferiti incarichi dichiarati nulli ai sensi dell'art. 17 sopra richiamato, il successivo art. 18 prevede delle conseguenze sanzionatorie per coloro che hanno proceduto al conferimento degli incarichi illegittimi, prescrivendo una sanzione interdittiva temporanea dal potere di conferire incarichi di propria competenza, di cui si forniranno indicazioni *infra* (cfr § 3.).

Art. 18: «*I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.*»¹

¹ Secondo il citato art. 18, l'Autorità amministrativa competente ad operare in via sostitutiva nei suddetti tre mesi di sospensione è, per i Ministeri, il Presidente del Consiglio dei ministri e, per gli enti pubblici, l'amministrazione vigilante. Regioni, province e comuni, invece, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 39/2013 provvedono ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. In caso di inerzia di

Incompatibilità

Ove si verificano fattispecie di incompatibilità, trova applicazione la disposizione dell'art. 19.

Art. 19: «Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.»

Rilevante nell'ambito del presente quadro normativo è poi la disposizione che impone al soggetto cui è conferito uno degli incarichi di cui alla presente disciplina, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità quali individuate dal decreto medesimo. Si tratta di un adempimento obbligatorio oggetto di specifico approfondimento della presente delibera (cfr § 4).

2. L'attività di vigilanza e di accertamento

Giova chiarire che il sistema di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/2013 è demandata all'azione sinergica di due soggetti, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in avanti "RPCT") di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico (c.d. vigilanza interna) e l'Autorità nazionale anticorruzione (c.d. vigilanza esterna). Tali soggetti operano contestualmente, tanto in via preventiva quanto in fase di accertamento, per garantire il pieno rispetto della normativa in parola secondo una dialettica che si articola come di seguito viene illustrato.

2.1. Il ruolo dell'ANAC ("vigilanza esterna")

Analizzando, dapprima, il ruolo e le funzioni dell'ANAC in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali all'interno delle amministrazioni e degli enti tenuti al rispetto della presente normativa, la norma di riferimento è l'art. 16 del d.lgs. 39/2013.

Art. 16: «1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità».

A ciò deve aggiungersi il generale potere di regolazione dell'ANAC, ai sensi della legge n. 190/2012, che si inquadra in quello di indirizzo sulle misure di prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e degli enti privati controllati, partecipati, regolati o finanziati dallo Stato.

Tenuto conto della funzione di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione che la citata legge n. 190 del 2012 riconosce all'Autorità nazionale anticorruzione, è opportuno chiarire, in questa sede, i confini e i margini di intervento della sua attività di vigilanza e di accertamento in materia di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, soprattutto ponendoli in relazione con i compiti assegnati al RPCT.

Anzitutto, il d.lgs. n. 39/2013, all'art. 16, prevede un potere/dovere di vigilanza in capo all'ANAC sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, che può svolgersi anche tramite l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

Tale vigilanza si esprime in due distinte fattispecie: da un lato il potere di sospendere i procedimenti di conferimento, delineato dall'art. 16, comma 2; dall'altro, il potere di accertamento di singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 16, comma 1.

In merito al primo potere, all'Autorità è riconosciuto, ai sensi del comma 2 del citato art. 16, il potere, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, di sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico, che intenda comunque procedere al conferimento dell'incarico, deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità (cd. "motivazione rafforzata").

Il potere di sospensione della procedura di conferimento dell'incarico è quindi finalizzato a richiamare l'attenzione dell'amministrazione, che sta conferendo l'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale, sulla possibile esistenza di cause di inconferibilità delle quali, però, l'amministrazione stessa può non tener conto, opportunamente motivando. L'ipotesi disciplinata al comma 2 dell'art. 16 consente all'ANAC di procedere ad una prima valutazione della situazione segnalata, diversa dall'accertamento di cui al comma 1. Si tratta di una misura

di tipo cautelare e collaborativo, che serve a richiamare l'amministrazione sul rispetto della disciplina in materia di inconferibilità. Ciò è confermato dal fatto che l'amministrazione può comunque procedere al conferimento dell'incarico, naturalmente previa adeguata motivazione che tenga conto delle osservazioni e dei rilievi dell'ANAC.

Secondo l'art. 16, comma 1, l'Autorità ha, altresì, il potere di procedere all' "*accertamento di singole e specifiche fattispecie di conferimento degli incarichi*", allorquando riceva una segnalazione di terzi, o dello stesso RPCT (ai sensi dell'art. 15, comma 2), ovvero proceda d'ufficio.

Tale azione si distingue dalla precedente poiché ha ad oggetto conferimenti di incarichi già perfezionati rispetto ai quali occorre, perciò, valutare l'applicabilità anche delle conseguenze derivanti dall'illegittimità.

L'accertamento è svolto dall'Autorità nel rispetto del principio del contraddittorio, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari, cui si rimanda per gli aspetti procedurali. Per quanto di interesse in questa sede, vale la pena precisare che il procedimento, condotto nella cornice dei principi espressi nella legge generale sul procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241), si conclude con l'adozione di una delibera che può accertare la ricorrenza dell'ipotesi di inconferibilità/incompatibilità, ovvero può archiviare il caso ove manchi anche solo un presupposto tra quelli previsti dal legislatore. La delibera viene notificata alle parti del procedimento e pubblicata sul sito dell'Autorità ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di vigilanza, in conformità alle regole e gli standards posti a tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

Si evidenzia, in particolare, che la delibera è comunicata al RPCT incardinato nelle amministrazioni e negli enti coinvolti nel procedimento condotto, in quanto lo stesso è tenuto, in esecuzione del contenuto dispositivo del provvedimento dell'ANAC, ad intraprendere una serie di azioni e ad adottare una serie di atti di propria competenza; in particolare, Egli deve:

- comunicare al soggetto interessato l'inconferibilità accertata da ANAC e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto, fornendo ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- muovere la contestazione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013

all'organo conferente gli incarichi dichiarati nulli perché inconferibili e svolgere il relativo procedimento avente ad oggetto la verifica in ordine all'integrazione l'elemento psicologico (secondo quanto chiarito nella delibera ANAC n. 67 del 2015; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2019, n. 299, su cui meglio nel § 3);

- contestare all'interessato l'acclarata situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, con concessione all'interessato del termine perentorio di 15 giorni per optare per il mantenimento di uno dei due incarichi;
- avviare il procedimento finalizzato all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 del 2013 previo accertamento della mendacità della dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause ostative resa dall'interessato.

Tale ricostruzione in ordine al dispiegarsi del procedimento di verifica e accertamento tiene conto della natura giuridica delle delibere adottate dall'Autorità all'esito di un procedimento di vigilanza, alla luce del tenore letterale delle disposizioni nonché dei contributi resi dalla giurisprudenza amministrativa, nel tempo chiamata a pronunciarsi sulle impugnazioni dei provvedimenti dell'Autorità.

In ordine a quest'ultimo aspetto, riveste un particolare rilievo quanto chiarito dal Consiglio di Stato (sez. V - 11/01/2018, n. 126), che rispetto al potere dell'ANAC ha affermato che *“Non appare infatti trattarsi di una mera ricognizione di situazioni in fatto e in diritto, ma di un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici (come tale impugnabile in giustizia amministrativa): tanto che ne possono derivare iniziative conseguenti. Nonostante il nomen iuris, il potere di accertamento attribuito all'ANAC dall'art. 16, comma 1, ha connotazioni particolari. Si tratta di un'espressione di una valutazione circa il procedimento di conferimento dell'incarico in corso o già concluso. L'ANAC “accerta”, nel senso che valuta la conformità a legge del conferimento ad un certo soggetto di un dato incarico dirigenziale o di vertice della pubblica amministrazione o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione. Questa valutazione non si esaurisce in un opinamento, ma è produttiva di conseguenze giuridiche, perciò ha carattere provvedimentoale. L'art. 17 d.lgs. 8 aprile 2016, n. 39 prevede poi: “Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli”. Nel caso di incarico già conferito, l'ANAC, ove ritenga violata la legge, **accerta la nullità dell'atto di suo conferimento**”.*

Tanto è stato più recentemente confermato dal Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7864, nonché dal TAR Roma, sez. I quater, n. 973 del 19 gennaio 2024 e dal Tar Roma, sez. I quater, n. 9165 del 31 ottobre 2025.

Da ciò discende che, a seguito dell'intervenuto accertamento, le parti coinvolte devono adeguarsi a quanto statuito dall'Autorità non potendosi, cioè, discostare dal suo contenuto dispositivo, impregiudicata la facoltà di impugnativa giurisdizionale della delibera.

2.2 Il ruolo e le funzioni del RPCT (“vigilanza interna”)

Tanto premesso in ordine alla funzione di garanzia e controllo espletata dall'ANAC, si osserva che, in via ordinaria, la vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata in prima battuta al Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi art. 15 del d.lgs. 39/2013. Può parlarsi, pertanto, di una vigilanza “interna” che si svolge attraverso una serie di azioni e poteri di seguito elencati.

Il RPCT:

- definisce nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO o nel PTPCT le fasi e le competenze inerenti al processo di acquisizione delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 nonché le modalità di controllo sulla loro veridicità;
- nel rispetto delle reciproche competenze, supporta l'organo conferente nell'iter di conferimento degli incarichi ove insorgano problematiche tecniche relative alla corretta applicazione del d.lgs. n. 39 del 2013, sempre ferma la facoltà di chiedere un parere preventivo ad ANAC;
- contesta all'interessato, ove presenti i requisiti costitutivi delle fattispecie, l'esistenza delle situazioni di inconferibilità o l'insorgere di quelle di incompatibilità, avviando il relativo procedimento amministrativo;
- accerta i presupposti per l'eventuale esercizio dei descritti poteri sanzionatori ex artt. 18 e 20, co. 5, del d.lgs. n. 39/2013;
- segnala ad ANAC i casi di possibili violazioni delle regole contenute nel decreto, emerse nello svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza, monitoraggio e controllo (cfr. in merito il Comunicato del Presidente del 14 settembre 2022, nonché all. n. 3 al PNA 2019 – delibera n. 1064 del 13.11.2019).

Dunque, qualora il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39 o di una situazione di incompatibilità, è tenuto ad avviare un procedimento di accertamento e ad informare l'Autorità.

Inconferibilità

Nel caso di una violazione delle norme in materia di inconferibilità, la contestazione della possibile violazione va mossa nei confronti tanto dell'organo che ha conferito l'incarico quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito, poiché entrambi possono incorrere nelle conseguenze pregiudizievoli tassativamente previste dal decreto.

Detta contestazione costituisce solo l'atto iniziale di una attività che può essere ordinariamente svolta esclusivamente dal Responsabile e che comprende due distinti accertamenti:

- a. uno, di tipo oggettivo, relativo alla violazione delle specifiche disposizioni di inconferibilità;
- b. un secondo, successivo al primo, destinato, in caso di sussistenza della inconferibilità, a valutare l'elemento psicologico della colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 18 del decreto.

a. Accertamento sulla violazione di specifiche disposizioni di inconferibilità

Il procedimento avviato nei confronti del soggetto interessato deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio affinché possa garantirsi la partecipazione degli interessati. L'atto di contestazione, da portare a conoscenza anche dei soggetti che hanno conferito l'incarico, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene anche l'invito a presentare memorie a discolpa, in un termine congruo, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa.

Accertata, quindi, la sussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico, il RPCT dichiara la nullità della nomina espressamente prevista all'art. 17 del medesimo decreto. Prodottosi, quindi, l'effetto della nullità per il verificarsi della condizione normativamente prevista, l'atto che rimane da adottare è quello dichiarativo della stessa e, per quanto non vi sia alcuna indicazione di legge circa il soggetto competente al riguardo, in via interpretativa può agevolmente concludersi che tale competenza spetti al RPCT. La stessa giurisprudenza

amministrativa non ha mancato di chiarire che a fronte della accertata violazione delle norme in tema di inconferibilità, il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a dichiarare la nullità dell'incarico conferito. Ciò significa che l'intervento ripristinatorio degli interessi pubblici violati ha natura vincolata in quanto correlato al mero riscontro della inconferibilità dell'incarico e all'urgenza derivante dalla constatazione del pregiudizio arrecato ai suddetti preminenti interessi pubblici.

b. Accertamento sulla valutazione dell'elemento psicologico della colpevolezza in capo all'organo conferente

Dichiarata la nullità dell'incarico inconferibile, prende avvio il distinto procedimento di accertamento dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo all'organo conferente l'incarico, che deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, coinvolgendo tutti i componenti dell'organo conferente che erano presenti al momento della votazione. Gli astenuti e i dissenzienti sono, infatti, esenti da responsabilità, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

A tale riguardo vale richiamare la sentenza del TAR Lazio n. 6593/2016 che, nel confermare la legittimità delle delibere nn. 66 e 68 del 2015 adottate dall'ANAC, ha chiarito come l'art.18 attribuisca la competenza in ordine all'attività sanzionatoria esclusivamente al RPCT dell'ente interessato, il quale, qualora ritenga configurabile una violazione del d.lgs. n. 39/2013, *“accerta ai sensi dell'art. 15, che la nomina sia inconferibile o incompatibile e, con specifico riferimento alle fattispecie di inconferibilità, dichiara la nullità e valuta se alla stessa debba conseguire l'applicazione delle misure inibitorie di cui all'art. 18”* (in senso conforme cfr. Consiglio di Stato – Sez V – 5758/2024). Il RPCT è dunque il *dominus* del procedimento sanzionatorio; in tale veste è tenuto a differenziare la posizione del soggetto destinatario della contestazione ex art. 15, da quella del soggetto che ha proceduto alla sua nomina e per il quale è prevista la sola sanzione ai sensi dell'art. 18.

Tuttavia, essendo il RPCT soggetto interno allo stesso ente, l'ANAC, nell'esercizio delle sue funzioni, come chiarito nella delibera n. 67 del 2015, si riserva di verificare che sia garantita al Responsabile la massima autonomia e indipendenza e che lo stesso non sia sottoposto ad atti diretti e/o indiretti di influenza e/o ritorsivi, e ciò in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

La vigente disciplina sulle inconfiribilità sembra non richiedere la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, tant'è che l'art. 18 del d.lgs. 39/2013 si limita a prevedere, indicandone il contenuto, la sanzione inibitoria, costruita quasi come conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell'incarico.

Tuttavia, l'Autorità ha ormai da tempo ritenuto che non vi sia alcun automatismo al riguardo, tant'è che pur nel silenzio della legge, ha ritenuto necessario (cfr. Delibera n. 67/2015) far precedere la sanzione che vieta all'organo conferente di affidare incarichi per un periodo pari a tre mesi, da una verifica, tra l'altro anche particolarmente scrupolosa, del suddetto elemento psicologico. Se così non fosse, ove cioè nessuna indagine sull'elemento soggettivo fosse richiesta al RPCT nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato, esso sarebbe censurabile di incostituzionalità per evidente contrasto con i principi di razionalità e parità di trattamento con altre sanzioni amministrative, per violazione dei principi generali in materia di sanzioni amministrative, applicabili in via generale in base all'art. 12 della legge n. 689/81 e per violazione del diritto di difesa e del principio di legalità dell'azione amministrativa di cui agli articoli, rispettivamente, 24 e 97 Cost.; non solo, ma detto procedimento si porrebbe in evidente contrasto anche con i principi della convenzione EDU, in particolare, con l'art. 6 di detta Convenzione, secondo l'interpretazione che più volte ne ha dato la Corte di Strasburgo.

In buona sostanza, la sanzione inibitoria che vieta all'organo conferente di affidare incarichi di propria competenza per un periodo pari a tre mesi è una sanzione personale, di natura interdittiva, fissa e non graduabile, che non può essere irrogata a prescindere da una indagine sull'elemento psicologico di chi deve subirla.

Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Con riferimento all'indagine sull'elemento psicologico, sono evidenti le difficoltà che il RPCT può incontrare nell'accertamento del dolo o della colpa in capo all'organo che ha conferito l'incarico, il quale, come chiarito nella delibera n. 67 del 2015, non può e non deve attenersi a quanto dichiarato dal soggetto incaricato in sede di dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, ma è tenuto a verificare, con la massima cautela, se, in base agli atti

conosciuti o conoscibili, avrebbe potuto – anche con un accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al nominando – conoscere la causa di inconferibilità.

Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.

Con delibera n. 68 del 2015 Anac ha ritenuto che la sanzione ex art. 18 non trovi applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali; tuttavia, al fine di evitare facili applicazioni elusive del dettato normativo, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo.

Incompatibilità

Nel differente caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, l'art. 19 del d.lgs. 39/2013 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Ciò comporta, per il RPCT, il dovere di avviare un solo procedimento, quello di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità; ove essa venga accertata, il RPCT contesta all'interessato la violazione riscontrata, contestualmente assegnando il termine di 15 giorni, decorso il quale, in assenza di opzione, occorrerà adottare un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico. In questo caso l'accertamento è di tipo oggettivo: basta accertare la sussistenza di una causa di incompatibilità.

In merito appare utile ricordare che precipuo scopo del d.lgs. n. 39/2013 è la tutela dell'indipendenza delle cariche amministrative da indebite influenze provenienti dalla politica o da interessi privatistici. Pertanto, la predetta normativa individua situazioni di incompatibilità dei soli incarichi amministrativi, da cui non possono desumersi in alcun modo conseguenze decadenziali rispetto a cariche politiche, che non possono essere messe in discussione in virtù delle norme sopra richiamate.

3. Il rapporto tra ANAC e RPCT

Come sopra evidenziato il RPCT, secondo quanto espressamente dispone l'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, deve informare l'ANAC delle situazioni di potenziale rilievo emerse nello svolgimento dell'ordinaria attività di monitoraggio e controllo cui egli è istituzionalmente preposto.

L'importanza strategica di tale adempimento si comprende tenendo a mente le azioni eventualmente esperibili dall'ANAC a garanzia dell'efficace e uniforme applicazione della normativa in commento e, perciò, l'impatto che una tempestiva comunicazione è in grado di spiegare sull'effettiva salvaguardia dei beni pubblici sottesi ai divieti, consentendo di esaminare e decidere i casi controversi nei quali si rinvenga un *fumus boni iuris* della violazione.

È, infatti, principio oramai granitico quello per cui l'ANAC, nella sua qualità di Autorità di garanzia e controllo, detiene un generale potere di vigilanza sull'interezza del decreto che si traduce, perciò, nella possibilità di valutare ogni atto e fatto sullo stesso vertente, anche ove posti in essere dal RPCT nell'esercizio delle proprie competenze².

Tanto discende da un'interpretazione letterale dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 2013 che si pone, nel circuito di vigilanza, come una sorta di valvola di chiusura del sistema.

Muovendo infatti dal principio incontrovertibile in base al quale l'ANAC possa (*rectius*, debba) vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi, si individua agevolmente il relativo corollario ovvero che alla stessa sia riconducibile, in ultima istanza, il potere di vigilare anche sulla corretta applicazione dello stesso art. 15, il quale disciplina, come visto, i poteri, le azioni e le attribuzioni del RPCT, ivi compreso il dovere di segnalare all'Autorità i casi di possibile violazione della normativa.

Dunque, pur nelle ipotesi in cui il procedimento di contestazione di una fattispecie di divieto sia stato condotto internamente all'ente su impulso del RPCT, residua sempre in capo

² Cfr. a tal riguardo: Comunicato del Presidente dell'ANAC del 23 aprile 2024; TAR, Roma, sez. I quater, 19 gennaio 2024, n. 973 e TAR, Roma, sez. I, 2 febbraio 2022, n. 1238).

all'Autorità un generale potere di verificare la congruità e la legittimità delle determinazioni dallo stesso assunte.

Diversamente opinando - ovvero ritenendo sufficiente una mera “attivazione” del RPCT dell'ente, prescindendo, cioè, dalla sua conformità a legge, per paralizzare l'attività di vigilanza dell'ANAC - si violerebbero i più basilari principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Dunque, tanto nei casi in cui l'Autorità agisca d'ufficio in via prioritaria, attivando il cd. “meccanismo di vigilanza esterno”, quanto nelle ipotesi in cui agisca in subordine ad una valutazione già compiuta dal RPCT ritenendola non conforme alle prescrizioni del decreto, **l'accertamento compiuto da ANAC è destinato a fare stato tra le parti** ed è contestabile unicamente attraverso l'impugnativa del provvedimento dinanzi al giudice amministrativo.

4. L'attività di acquisizione e verifica sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 39/2013

Deve poi tenersi conto di un altro fondamentale adempimento, prescritto dall'art. 20 del decreto 39/2013 il quale impone, a colui al quale l'incarico è conferito, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità (art. 20, comma 1) e, annualmente, una dichiarazione sulle cause di incompatibilità individuate dallo stesso decreto, posto che queste ultime possono solo sopravvenire al conferimento, rendendo quest'ultimo legittimo *ex tunc* ma successivamente viziato (art. 20, comma 2).

Tale adempimento risulta di fondamentale importanza per due ordini di ragioni:

1. da un lato, la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico secondo quanto espressamente dispone l'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 39/2013;
2. dall'altro, la stessa rappresenta un momento di responsabilizzazione del suo autore, il quale, senz'altro, è in condizione di conoscere le circostanze fattuali che lo riguardano e che, se correttamente dichiarate, possono essere oggetto di esame nella loro eventuale rilevanza giuridica da parte dei soggetti preposti, evitando così l'incardinarsi di situazioni di illegittimità.

Tenuto conto che l'art. 18 imputa la responsabilità della violazione delle regole in discussione all'organo conferente, tale dichiarazione non vale ad esonerare chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui al citato art. 97 Cost., i requisiti necessari alla nomina ovvero, per quanto qui rileva, l'assenza di cause di inconferibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. In altre parole, l'amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta dall'art.20, in quanto non è escluso che questa sia mendace e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità.

L'organo conferente, quindi, non può e non deve attenersi esclusivamente a quanto dichiarato dal soggetto incaricato, ma è **tenuto a verificare**, con la massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, avrebbe potuto conoscere – anche con un accertamento delegato

agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al nominando – la causa di inconferibilità/incompatibilità. Tanto secondo la logica constatazione che l'organo conferente risponde delle conseguenze economiche e giuridiche derivanti dal caducato conferimento.

Circa le tempistiche dei controlli e gli snodi essenziali della procedura da seguire nell'ambito delle verifiche sulle dichiarazioni, come chiarito nel PNA 2025 – Parte speciale decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – cui si rinvia per quanto non richiamato in questa sede, a seguito dell'individuazione del soggetto candidato ad espletare un incarico rientrante nel perimetro soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 39/2013 l'organo conferente³, anche per il tramite di altro soggetto/ufficio preposto, è tenuto a sottoporre il modulo di dichiarazione al soggetto candidato, preferibilmente previa chiara e apposita informativa allo stesso sui presupposti rilevanti nel caso di specie ai fini del configurarsi delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità (a tal fine si rinvia agli *“Schemi esplicativi per una corretta applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo dell'8 aprile 2013 n. 39”* di cui all'Allegato n. 1 del PNA 2025). Prima del formale conferimento dell'incarico l'organo conferente, anche per il tramite di altro soggetto/ufficio preposto, acquisisce la dichiarazione sottoscritta dal candidato procedendo, anche per il tramite del RPCT o di altro ufficio preposto, alla verifica della stessa mediante l'analisi delle circostanze indicate nel modulo di dichiarazione, ovvero nel CV ove allegato, rispetto a quelle ritenute ostative dal legislatore (a tal fine è rimandato a ciascun ente il compito di dettagliare, nella Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO o nel PTPCT, adeguate modalità di acquisizione delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 - alla luce del contesto, dell'articolazione interna della struttura nonché della sua dimensione e tenuto conto delle considerazioni di cui di seguito - da parte dell'organo conferente e di verifica delle stesse con l'ausilio del RPCT ove si pongano questioni relative alla corretta applicazione del d.lgs. n. 39/2013). In ordine a tali attività resta sempre ferma la facoltà di chiedere un parere preventivo ad ANAC.

Solo successivamente si potrà procedere alla formalizzazione dell'incarico e alla contestuale acquisizione da parte dell'organo conferente, anche per il tramite di altro soggetto/ufficio preposto, della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, incluso l'impegno a

³ Allorquando siano coinvolte due o più amministrazioni e dunque due o più RPCT, la competenza in ordine all'assicurare il rispetto del decreto è, di volta in volta, individuata tenuto conto di diversi fattori quali, a titolo esemplificativo: - la tipologia di incarico oggetto di conferimento; - la riferibilità di quest'ultimo alla scelta espressa dall'assemblea in quanto organo dell'ente ovvero ad uno specifico socio al quale eventualmente gli sono riconosciute specifiche prerogative di nomina/veto; - alla presenza di patti parasociali.

comunicare le stesse laddove sopraggiungessero e in ogni caso acquisizione annuale delle stesse.

Le dichiarazioni di assenza di inconferibilità e incompatibilità - ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013 – devono essere **pubblicate nella sezione Amministrazione/Società Trasparente del sito web istituzionale dell'ente conferente**, nella sottosezione in cui vanno pubblicati i dati relativi agli incarichi a cui le stesse fanno riferimento ed unitamente all'ulteriore documentazione da pubblicarsi, per ogni titolare di incarico, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

L'Autorità raccomanda, inoltre, l'effettuazione di verifiche a campione, secondo criteri stabiliti dall'ente nell'ambito nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o nel PTPCT, sulla veridicità e completezza del contenuto delle dichiarazioni di assenza di inconferibilità e di incompatibilità. Ciò anche tenendo conto dei poteri di accertamento e controllo previsti dagli artt. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/2000 in capo agli enti che ricevono le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto. Nell'istruttoria, a titolo esemplificativo, assumono valore strategico:

1. la consultazione del registro telematico delle imprese e/o dell'Anagrafe degli amministratori locali e regionali curata dal Ministero dell'Interno;
2. l'acquisizione del certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotto dal soggetto sottoposto a verifica o, in mancanza, acquisito dall'ufficio locale del Casellario giudiziale con la finalità di controllo sulla dichiarazione sostitutiva ex art. 71 d.P.R. n. 445/2000;
3. il monitoraggio delle fonti aperte da cui è possibile individuare la presenza di circostanze meritevoli di approfondimento.

Questa ulteriore fase, in base a quanto previsto nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o nel PTPCT, può attuarsi in un momento successivo alla designazione, in particolare nel caso in cui il volume dei conferimenti e/o la dimensione della pianta organica dell'ente giustificano la necessità di disporre di più tempo. Essa comporta lo svolgimento di verifiche a campione sul contenuto delle dichiarazioni per verificarne la completezza e veridicità, ponendo in essere una serie di iniziative volte a conoscere la situazione dell'interessato.

ANAC suggerisce, per rendere maggiormente efficace ed effettivo il sistema dei controlli, nonché per responsabilizzare i soggetti interessati in ordine a quanto viene dichiarato, che:

- sia ricordato ai sottoscrittori (per ipotesi, attraverso l'inserimento di una specifica frase standardizzata nel modulo di dichiarazione) che l'amministrazione, secondo quanto prescritto dal d.lgs. n. 39/2013 e più in generale dal d.P.R. n. 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli e accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato, anche attraverso la consultazione delle iscrizioni eventualmente presenti nel Casellario giudiziale;
- sia raccomandato alla parte interessata, per scongiurare una violazione incolpevole delle disposizioni in esame e di incorrere nelle sanzioni "personali" discendenti dalla stessa, di informare l'amministrazione conferente di ogni circostanza fattuale eventualmente e astrattamente rilevante nell'ottica del d.lgs. n. 39/2013, consentendo così, agli organi competenti di poter compiere una valutazione più approfondita (anche richiedendo un parere all'Autorità ove la questione si presenti di dubbio inquadramento). In tale contesto, uno strumento utile, sebbene non obbligatorio e, comunque, da solo non esaustivo, è la produzione da parte dell'interessato nei confronti dell'amministrazione di un *curriculum vitae* aggiornato.

Fatte tali premesse, vale ora considerare i diversi ordini di conseguenze che, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, si producono in caso di dichiarazioni mendaci. Anzitutto, dalla dichiarazione mendace deriva una responsabilità penale in capo al suo autore, essendo questa resa ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000; secondariamente, tenuto conto che detta dichiarazione viene resa anche ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, è proprio il comma 5 di detta disposizione a prevedere l'impossibilità, per il suo autore, di ricoprire per un periodo pari a cinque anni alcuno degli incarichi previsti dal decreto.

Infine, tenuto conto che la sottoscrizione della dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico, la sottoscrizione tardiva non vale a sanare *ex tunc* l'inefficacia della nomina, dovendosi, invece, ritenere che il conferimento dell'incarico sia efficace a far data dalla sottoscrizione dell'autodichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013⁴.

⁴ Delibera Anac n. 1198 del 2016

In alternativa, per salvaguardare la situazione e i provvedimenti eventualmente assunti nelle more, si prospetta agli enti la possibilità di emettere specifici atti di convalida e di sanatoria del vizio antecedente.

5. L'attività consultiva di ANAC

Nell'ottica di supportare e guidare le amministrazioni/enti nell'applicazione della disciplina di settore e di risolvere problematiche applicative che le amministrazioni possono incontrare nel conferimento di incarichi, l'Autorità fornisce supporto alle amministrazioni che lo richiedano mediante pareri resi nell'ambito della propria attività consultiva con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della l. n. 190/2012 e dei suoi decreti attuativi, tra cui rientra anche il d.lgs. n. 39/2013.

Prima del conferimento di un incarico, quindi, l'amministrazione può presentare all'Autorità – preferibilmente utilizzando il modulo allegato al Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva pubblicato sul sito istituzionale - una richiesta di parere, sottoscritta dal legale rappresentante o dal RPCT, che contenga la ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto, nonché la documentazione ritenuta rilevante per inquadrare compiutamente la questione giuridica sottoposta. Si precisa che i pareri dell'ANAC hanno una valenza diversa rispetto agli atti di accertamento dell'inconferibilità/incompatibilità adottati dall'ente e dalla stessa Autorità in quanto:

1. sono resi esclusivamente su richiesta di parte;
2. sono resi secondo le modalità e nei termini del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva di cui alla Delibera n. 297 del 17 giugno 2024;
3. la loro adozione da parte dell'ANAC non è preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento né sono preceduti da un'autonoma istruttoria innanzi all'Autorità in contraddittorio con tutti i soggetti interessati;
4. non hanno effetti costitutivi (né sono idonei *ex se* ad incidere sulla sfera giuridica di soggetti terzi, essendo rivolti solo all'amministrazione richiedente);
5. hanno ad oggetto l'interpretazione delle disposizioni di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità con riferimento ad un caso concreto e sulla base delle informazioni che vengono rappresentate nella richiesta di parere.

Tali pareri sono, quindi, espressione di *attività consultiva meramente facoltativa, la cui portata non può che essere qualificata non vincolante*. Come precisato dall'Autorità anche nel citato Regolamento, *“l'adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici, nonché in*

tema di prevenzione della corruzione, richiesti con riferimento a casi concreti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina di settore [...] costituisce una funzione strettamente connessa con le funzioni di regolazione e di vigilanza dell'Autorità, in quanto volta a fornire indicazioni ex ante e ad orientare l'attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza".

Giova precisare, da ultimo, che nonostante l'attività consultiva di ANAC non abbia carattere vincolante, nel caso in cui l'amministrazione si discosti dall'interpretazione resa dall'Autorità – conferendo ad esempio un incarico ritenuto nel parere inconferibile ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 – e sopraggiunga una segnalazione all'Autorità, quest'ultima potrà avviare un'attività di vigilanza.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 26 novembre

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 dicembre 2025

Il Segretario, Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente